

TI_GERICHTE 39.2002.24 vom 14. Juni 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2002.24_d19990614

FR: TI_GERICHTE 39.2002.24 du 14 juin 1999

IT: TI_GERICHTE 39.2002.24 del 14 giugno 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

E. 2

Il regolamento disciplina i particolari.

E. 3

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

E. 4

E' vero che l'art. 3b LPC non considera le imposte tra le spese riconosciute, partendo la norma dalla constatazione che nell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente al cpv. 1 lett. a della stessa disposizione sia già stato considerato il carico fiscale interno. Nulla è poi detto su imposte e trattenute estere prelevate alla fonte su rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche costituenti redditi determinanti giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d LPC. a) In una recente sentenza, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione litigiosa (sentenza del 15 settembre 2000 in re D., P 34/99). In quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che dal silenzio della legge non è possibile dedurre direttamente se trattenute fiscali alla fonte siano da riprendere nella rendita computabile ai fini della determinazione di una prestazione complementare. Tuttavia, allacciandosi alla giurisprudenza sviluppata nell'ambito del diritto esecutivo per la determinazione dei redditi pignorabili (art. 93 LAF; DTF 90 III 33 segg.), questa Corte ha osservato che per il calcolo dei redditi determinanti non possono essere presi in considerazione elementi puramente teorici di cui il richiedente non può di fatto disporre, aggiungendo che nell'ipotesi di prelievo del debito fiscale alla fonte - come è qui il caso -, il destinatario è privato del diritto di disporre altrimenti di tale importo per fare fronte al suo fabbisogno vitale (Erwin Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/AI*, in : *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit*, pag. 33, cifra marginale 108). Il Tribunale federale delle assicurazioni è quindi giunto alla conclusione che la pensione di vecchiaia italiana debba venire computata al netto degli oneri fiscali (trattenuta IRPEF) et similia (quota associativa coatta al sindacato, ecc.), essendo tali tributi sottratti al potere di disporre del beneficiario della prestazione pensionistica (sentenza citata del 15 settembre 2000, consid. 4c). (...)." (cfr. STFA del 19 giugno 2001 nella causa P., P. 15/99, consid. 4a)

Visto che la LAF rinvia in modo generale alla LPC (cfr. art. 28 e 47 LAF), nel caso concreto si deve applicare per analogia la giurisprudenza appena esposta e quindi dedurre dall'importo del reddito da attività lavorativa al netto dei contributi sociali conseguito dall'assicurata gli oneri fiscali trattenuti alla fonte. Per il periodo dal mese di giugno al mese di dicembre 2001, dallo stipendio della ricorrente è stata dedotta un'imposta alla fonte totale di fr. 53.25 (cfr. doc. _), che conteggiata su un anno corrisponde a fr. 106.50. Di conseguenza per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2001 il reddito annuo, al netto dei contributi sociali e degli oneri fiscali, da attività dipendente dell'assicurata è di fr. 35'932.-- (fr. 36'038.-- - fr. 106.50; cfr. consid. 2.9.). Per il mese di gennaio 2002 invece l'onere fiscale è stato di fr. 7.50.--, che riportato su scala annuale è pari a fr. 90.--. Lo stipendio netto annuo da considerare ammonta pertanto a fr. 35'584.-- (fr. 35'674.-- - fr. 90.--; cfr. consid. 2.9.) 2.11. L'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che: " il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito." Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a). A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 52). Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte ("Fahrspesen"; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l'utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l'utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53). Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2000 (RDAT II 1993 no. 6t p. 401). Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo " il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo" Per l'art. 3 cpv. 1 lett. a " sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (cpv. 2). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al

giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)." Secondo l'art. 4 " 1 Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio. 2 La deduzione è stabilita come segue: a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa; b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno. 3 Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il giorno o fr. 1'400.-- l'anno, rispettivamente fr. 19.50 il giorno o fr. 4'200.-- l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto." (La sottolineatura è del redattore; cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198). Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198). Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente. In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodi, è data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85). Infine dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 8.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95). Di conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 13.-- - fr. 8.--). Nel caso di specie l'assicurata abita a _____ e lavora a _____. Essa si reca al posto di lavoro utilizzando i mezzi pubblici (cfr. consid. 1.5.; doc. _). Di conseguenza, a titolo di spese di trasferta, dal reddito da attività lavorativa può essere dedotto il costo dell'abbonamento Arcobaleno 2 zone, pari a fr. 504.--. La Cassa ha peraltro riconosciuto questa deduzione nel

suo scritto dell'11 luglio 2002 (cfr. consid. 1.6.; doc. _). Per quanto riguarda, per contro, le spese per i pasti fuori casa, emerge dagli atti che la ricorrente, usufruendo di una pausa di trenta minuti, pranza in fabbrica portandosi il cibo da casa o presso ristoranti convenzionati con la ditta. Infatti talvolta il datore di lavoro ha distribuito dei buoni mensa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, art. 4 cpv. 3 Decreto esecutivo del 19 dicembre 2000).

L'assicurata deve perciò provvedere soltanto alle spese usuali per i pasti fuori casa. Visto poi che la somma di fr. 8.-- per pasto è già compresa nell'ammontare relativo al fabbisogno, nei conteggi volti a determinare gli importi degli assegni integrativi a cui la ricorrente aveva effettivamente diritto, non va applicata la deduzione supplementare per i pasti fuori casa. In simili condizioni, nel nuovo calcolo relativo al periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2001, a titolo di reddito da attività dipendente, va computato, dedotte le spese di trasferta, l'importo di fr. 35'428.-- (fr. 35'932.-- - fr. 504.--; cfr. consid. 2.10.). Nel conteggio concernente il mese di gennaio 2002, invece, va tenuto conto di un reddito da attività lavorativa di fr. 35'080.-- (fr. 35'584.-- - fr. 504.--; cfr. consid. 2.10.).

2.12. L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1° gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14'860.--, per i coniugi, almeno 22'290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7'830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--). Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000). Poiché la decisione impugnata concerne gli assegni erogati per il 2001 e il mese di gennaio 2002, alla presente vertenza si applicano i limiti adeguati il 1° gennaio 2001. In concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27; 32 LAF; consid. 2.3.), il fabbisogno vitale della famiglia _____, formata dalla madre e dalle due figlie, è pari a fr. 31'380.--, come indicato dalla Cassa nella tabella di calcolo allegata alla decisione impugnata e nei conteggi allestiti pendente causa (cfr. doc. _). Per inciso va osservato che la figlia maggiore, _____, benché abbia compiuto 15 anni e quindi non abbia più diritto agli assegni integrativi, viene considerata nel calcolo dell'assegno integrativo giusta l'art. 34 Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.). Essa infatti ha 17 anni ed è ancora in formazione. Ecco perché alla madre viene erogato, oltre a un assegno di base per _____, un assegno di formazione secondo l'art. 21 LAF.

2.13. Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli. Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000). Nel caso di specie l'assicurata e le due figlie vivono in un appartamento in subaffitto con il conduttore. La ricorrente fa fronte alla metà della pigione e delle spese. Dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr. 13'680.--, mentre le spese accessorie ammontano a fr. 2'160.-- annui (cfr. doc. _). Complessivamente il canone annuo è pari a fr. 15'840.--. La parte a carico dell'insorgente

corrisponde quindi a fr. 7'920.-- (cfr. consid. 1.6.; doc. _). La Cassa nel conteggio allegato al provvedimento contestato ha tenuto conto di una pigione di fr. 8'220.-- (cfr. consid. III), poiché ha considerato anche la metà delle spese di locazione di un parcheggio di fr. 600.-- (cfr. doc. _). Tuttavia le spese di garage non sono riconosciute quali spese accessorie (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari emanate dall'UFAS, n. 3026). Infatti l'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, applicabile agli assegni integrativi in virtù del rinvio generale di cui all'art. 28 LAF, prevede quale spesa riconosciuta soltanto la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In casu oltretutto l'assicurata nemmeno utilizza un mezzo privato perché non ha la patente (cfr. consid. 1.5.; doc. _), Per stabilire l'ammontare degli assegni integrativi a cui l'assicurata aveva diritto non va pertanto conteggiata la somma di fr. 300.--. Va infine rilevato che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC; E. Carigiet/U. Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplement, Zurigo 2000, pag. 86-87). Pertanto non può essere dato seguito alla richiesta dell'assicurata di tener conto del conguaglio annuale delle spese accessorie alla locazione (cfr. consid. 1.3.; doc. _). Di conseguenza, dato che la somma di fr. 7'920.-- è inferiore al massimo riconosciuto, a titolo di pigione va computato questo importo, come d'altronde ammesso dalla Cassa medesima (cfr. consid. 1.6.; doc. _). 2.14. Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio allestito dalla Cassa per stabilire l'ammontare di assegni integrativi da restituire. Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Osservato come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare ulteriormente il calcolo dell'amministrazione, occorre concludere che per il periodo 1° giugno 2001 - 31 dicembre 2001, tenuto conto del reddito da attività dipendente meno elevato (cfr. consid. 2.9., 2.10., 2.11.) e del minor importo della pigione (cfr. consid. 2.13.), l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo di fr. 47.-- (spese riconosciute di fr. 40'381.-- - redditi di fr. 39'820.-- : 12 mesi), al contrario di quanto stabilito dalla cassa (cfr. doc. _). Per il mese di gennaio 2002, computando un reddito da attività lucrativa di fr. 35'080.-- (cfr. consid. 2.11.), l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo di fr. 76.-- (spese riconosciute di fr. 40'381.-- - redditi di fr. 39'472.-- : 12 mesi). Alla luce di quanto esposto, l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che l'importo da restituire è pari a fr. 3'867.-- [fr. 4'272.--, assegni integrativi percepiti, - fr.405.--, assegni integrativi di diritto (fr. 47.-- X

mesi + fr. 76.--)] per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 gennaio 2002. Pertanto il ricorso contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto. 2.15. A titolo abbondanziale va osservato che l'assicurata nell'atto ricorsuale ha asserito di dover fra fronte al pagamento di fatture mediche (cfr. consid. 1.3.; doc. _). Al riguardo va osservato che l'art. 28 cpv. 3 LAF sancisce: " Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo." La LAF dunque esclude il computo delle spese mediche e dentistiche dal conteggio degli assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36). Anche il sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di malattia e invalidità per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2 OMPC). Va infine segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998). B) Ricorso contro la decisione di riconoscimento di un assegno integrativo di fr. 21.-- a decorrere dal 1° febbraio 2002. 2.16. Quando nel mese di febbraio 2002 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al riconoscimento di un assegno integrativo a decorrere dal 1° febbraio 2002, essa ha agito nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Essendo intervenuto nella situazione economica dell'assicurata un notevole cambiamento, ovvero l'inizio della sua nuova attività lavorativa dal 1° giugno 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), essa ha proceduto ad adeguare gli assegni alla nuova situazione (cfr. art. 29 LAF e 35 Reg.LAF; consid. 2.4.). Come menzionato precedentemente (cfr. consid. 2.9.), sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett.c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno. Pertanto tra i redditi deve essere computato il guadagno percepito dalla ricorrente presso la _____. Il salario base, riportato su base annua, ammonta al netto, come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), a fr. 31'523.--. Nel 2002 l'insorgente non ha effettuato ore straordinarie (cfr. consid. 2.9.), per cui non ha ricevuto indennità a questo titolo, bensì unicamente indennità per turni. Nel periodo dal mese di febbraio al mese di agosto 2002 la ricorrente ha percepito complessivamente fr. 1'714.-- quali indennità turni (cfr. allegati a doc. _), che calcolati su un anno e dedotti gli oneri sociali corrispondono a fr. 2'703.--. Di conseguenza per il lasso di tempo a decorrere dal mese di febbraio 2002 lo stipendio netto annuo dell'assicurata è stato di fr. 34'225.-- (fr. 31'523.-- + fr. 2'703.--). Anche nel 2002 l'insorgente è stata imposta alla fonte. Dai relativi certificati di salario risulta che dal mese di febbraio al mese di agosto 2002 l'onere fiscale totale ammontava a fr. 28.--, pari a fr. 52.-- annui. Tale onere va dedotto dal reddito da attività lavorativa al netto dei contributi sociali (cfr. consid. 2.10.), per cui l'assicurata ha guadagnato annualmente al netto dell'imposta alla fonte fr. 34'173.-- (fr. 34'225.-- - fr. 52.--). Di conseguenza nel calcolo relativo all'assegno integrativo con effetto a partire dal mese di febbraio 2002 va computato, a titolo di reddito da attività dipendente, dedotte le spese di trasferta di fr. 504.-- per recarsi dal domicilio di _____ al posto di lavoro di _____ (cfr. consid. 2.11.), l'importo di fr. 33'669.-- (fr. 34'173.-- - fr. 504.--).

2.17. Per quanto riguarda l'importo del fabbisogno e della pigione, vale quanto esposto in merito al ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 2.12., 2.13.). Pertanto anche nel conteggio relativo al lasso di tempo dal mese di febbraio 2002 va considerato il fabbisogno per una famiglia costituita da un genitore e da due figlie pari a fr. 31'380.-- e una pigione, comprensiva delle spese accessorie, di fr. 7'920.--. 2.18. Alla luce di quanto esposto, tenendo conto delle modifiche intervenute nel calcolo a seguito del reddito da attività dipendente e della pigione meno elevati rispetto a quelli ritenuti dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. __, consid. 2.16, 2.17.), risulta che il reddito determinante è diminuito a fr. 38'061 (fr. 33'669.-- + fr. 4'392.--), mentre le spese riconosciute ammontano a fr. 40'381.--. Di conseguenza alla ricorrente deve essere erogato, a far tempo dal mese di febbraio 2002, un assegno integrativo di fr 193.-- mensili. 2.19. Di transenna va segnalato che la Cassa, nel suo scritto 10 ottobre 2002 (cfr. consid. 1.9.; doc. __), ha indicato che dal 1° luglio 2002 l'assicurata non avrebbe comunque più diritto a un assegno integrativo, in quanto a seguito dell'inizio dell'apprendistato da parte della figlia _____, i redditi supererebbero le spese riconosciute. A tale proposito va osservato che l'amministrazione non ha emesso un provvedimento formale concernente l'assegno integrativo a partire dal mese di luglio 2002. Agli atti risulta soltanto un calcolo informale (cfr. doc. __). Di conseguenza tale questione esula dalla presente vertenza, poiché secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). Va in ogni caso rilevato che giusta l'art. 3a cpv. 6 LPC, applicabile per analogia al calcolo dell'assegno integrativo (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF; consid. 2.2.), per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute. Inoltre l'art. 8 cpv. 2 OPC prevede che conformemente all'articolo 3a capoverso 6 LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo. Nelle "Direttive federali sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, valide dal 1° gennaio 1998, l'UFAS in merito ai figli di cui non si tiene conto (cfr. marginali 2055; 2056) ha precisato: " Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto si deve procedere a calcoli comparativi (inglobando ed escludendo il figlio in questione). Se dal calcolo globale (inglobando il figlio) risulta una PC più elevata, si tiene conto di questo figlio. Se invece includendo il figlio la PC diminuisce, questo figlio non dev'essere preso in considerazione. Se per la soppressione si devono tenere in considerazione due o più figli, si deve procedere a calcoli comparativi successivi per ognuno di questi figli. Procedendo al calcolo comparativo - nella variante che non tiene conto del figlio né dei suoi redditi e delle sue spese -, come pure in caso di esclusione del figlio dal calcolo della PC, le rendite per figli, analogamente alle rendite per orfani, non devono o non devono più essere computate ai genitori." L'amministrazione dovrà quindi tener conto di queste disposizioni nella determinazione dell'eventuale diritto agli assegni integrativi dell'assicurata successivamente all'inizio dell'apprendistato di _____.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.